

# TI\_GERICHTE 11.2025.45 vom 31. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2025.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2025.45)

FR: TI\_GERICHTE 11.2025.45 du 31 octobre 2023

IT: TI\_GERICHTE 11.2025.45 del 31 ottobre 2023

## Erwägungen

### E. 50

cpv. 2 combinato con l'art. 183 cpv. 2 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non potrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3<sup>a</sup> edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato garantito (cfr. Diggelmannin: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante al più presto il 26 aprile 2025. Inoltrato il 6 maggio 2025 (data della raccomandata, agli atti), il memoriale in questione, che deve essere trattato alla stregua di un reclamo, è pertanto tempestivo. Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG).

2. Al reclamo AP1 allega una sua lettera alla Corte dei reclami penali del 30 aprile 2025, una perizia a tutela dei minori del prof. dott. M\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_, un parere tecnico della dott. A\_\_\_\_\_ Q\_\_\_\_\_ del 1° novembre 2022 sulla perizia rilasciata dalla psicologa M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ nelle misure protettive. In una procedura di reclamo, salvo casi estranei alla fattispecie, l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Quanto al richiamo degli incarti di questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 3).

3. Dal profilo formale AP1 deplora anzitutto che la decisione di ricusa della perita sia stata presa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord benché nei confronti di quel magistrato sia pendente una domanda di ricasazione. Egli lamenta così una violazione della garanzia d'imparzialità prevista all'art. 30 Cost. e 6 CEDU. Se non che, una procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricasato di continuare a esercitare le sue funzioni nel procedimento poiché in caso di accoglimento dell'istanza il ricasante potrà chiedere l'annullamento degli atti ufficiali compiuti dal magistrato ricasato o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC; Wullschlegerin: Sutter-Somm/Hasenböhler/Löt-scher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 12b ad art. 49). Inoltre, qualora la decisione con cui è stata respinta la

domanda di ricsusa è impugnata con reclamo davanti all'autorità giudiziaria superiore, il giudice ricsusato può nondimeno continuare a partecipare al procedimento, salvo ■ circostanza estranea alla fattispecie ■ non sia eccezionalmente disposta una sua ricsuzione provvisoria come misura cautelare in applicazione dell'art. 325 cpv. 2 terza frase CPC(Wullschleger, op. cit., n. 19 ad. art. 50;Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 50).Né una tale misura è stata ricsiata al Tribunale federale nell'ambito del ricorso avverso la decisione di questa Camera. In tali circostanze non si ricscontra alcun diniego di giustizia formale da parte del Pretore.

4.Sempre dal profilo formale, il reclamante lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato la scelta di nominare O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_■senza confronto con altri profili o menzione del contesto relazionale■. In realtà così come formulata, una doglianza del genere è estranea alla procedura di ricsuzione per sospetta parzialità del giudice. Essa andava semmai sollevata nel reclamo contro la disposizione ordinatoria processuale del 2 dicembre 2024 con cui il Pretore ha incaricato la psicologa O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali, ciò che del resto risulta essere stato il caso (III CCA, sentenza inc. 13.2024.79 del 5 febbraio 2025 consid. 4.2). Al proposito non occorre quindi dilungarsi.

5.Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere ricordato che alla ricsuzione del perito si applicano per analogia i motivi previsti all'art. 47 CPC, ha preso atto che l'istante fonda la ricsusa sul fatto che la perita O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ sarebbe legata alla precedente esperta M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ poiché entrambe sono membre del comitato della Società Ticinese di Ricerca ePsicoterapia Sistemica (STIRPS), comitato composto di sole sei persone. A suo parere, analogamente al caso di vicinanza di un perito con la parte, non si può escludere che, a determinate condizioni, la prossimità di un perito con un precedente esperto possa fondare una ricsuzione. Se non che, per il Pretore, nel caso concreto, l'appartenenzacomune a un'associazione non costituisce, di principio, un motivo di ricsuzione, ■determinante essendo il rapporto di subordinazione■.

Il Pretore ha così accertato che O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ è cassiera del comitato dell'associazione, di cui M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ era membro fino al febbraio 2025, e che dai suoi statuti si evince come l'associazione sia apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ma con mere finalità scientifiche e formative. Per il primo giudice difettano quindi vincoli di natura professionale, economica o altro che possano determinare un rapporto di subordinazione, di dipendenza, anche indiretta, o altro rapporto o legame che denoti un potenziale obbligo o pressione della perita nel tutelare M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ e le conclusioni del suo referto del giugno 2022. Inoltre, egli epiloga, le procedure sono differenti e trattano di periodi diversi. Donde in definitiva l'assenza di motivi per pronunciare la ricsuzione della perita.

Egli ritiene inoltre che il procedimento penale da lui promosso nei confronti di M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ per falsa perizia rafforza l'impressione di parzialità e di un oggettivo conflitto di

interessi proprio perché la perita designata dovrà esaminare il referto della collega. E ciò a maggior ragione ove si pensi che l'attuale assetto della custodia parentale poggia in modo preponderante sulla perizia della precedente perita. Il reclamante considera ■approssimativo■ l'apprezzamento del Pretore di escludere la parvenza di prevenzione

solo per l'assenza di subordinazione, tanto più trattandosi di ambiti che interessano dei minori. A suo parere, poi, la perita sarà chiamata a esaminare gli stessi fatti della collega e procederà a interpretazioni che risultano già viziate dal referto precedente ciò che ■non potrà che portare a legittimare, indirettamente, la prima perizia■. Tale procedere è tuttavia incompatibile con l'imparzialità e autonomia che un perito deve garantire. Egli ritiene infine che le dimissioni di M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ dall'associazione menzionata ■proprio nel periodo delle sue contestazioni■ sono sospette e alimentano i timori di un conflitto d'interessi.

9. Visto quanto precede, nel caso precipuo il fatto che le due psicologhe abbiano fatto parte fino al febbraio del 2025 della medesima associazione non è di per sé un motivo di ricusa. Certo, esse sedevano nel comitato composto di soli sei membri, ma l'interessato non pretende che tra le due professioniste sussistano legami particolarmente intensi, equiparabili a un'amicizia, o eventuali rapporti di sudditanza (cfr. Weberin: Basler Kommentar, ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 42 ad art. 47). Il caso non è quindi paragonabile a quello di due medici che lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante dell'assicurato (DTF 148 V 225). Anzi, a ben vedere, i timori del reclamante si esauriscono in un processo alle intenzioni. Egli si limita a enunciati di principio, senza addurre circostanze concrete idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere che la specialista non sia in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo. Che poi M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ abbia dimissionato dal comitato dell'associazione ■a motivo dell'istanza di ricasazione■ è una mera congettura del reclamante che non trova alcun riscontro agli atti. Né dagli atti consta che l'associazione in esame, senza scopo di lucro e di tipo professionale, si prefigga di difendere gli interessi dei membri.

Nella fattispecie, nemmeno è dato di vedere quale influsso possa avere sulla perita la denuncia penale introdotta da AP1 nei confronti della precedente specialista. Per tacere del fatto che di per sé nemmeno una denuncia penale presentata da una parte nei confronti del giudice (o del perito) per l'esercizio della sua funzione giudiziaria sarebbe sufficiente a giustificare la ricusa, l'avversione dovendo per altro essere quella del magistrato (o del perito) verso la parte e non viceversa (sentenza del Tribunale federale 1B\_302/2022 del 7 settembre 2022 consid. 2.1; v. anche RtiD I-2014 n. 30 pag. 139), in concreto nulla lascia supporre che O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ patisca personalmente le vicissitudini di M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_ o che a causa di tale procedimento essa nutra avversione nei confronti del reclamante.

In ogni caso, la perita non deve pronunciarsi sul precedente referto ma, visti i recenti sviluppi evocati dal reclamante nella procedura d'appello contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 settembre 2024 (inc. 11.2024.118 noto alla Camera), essa sarà verosimilmente chiamata a rilasciare le sue valutazioni sulla base di nuove circostanze di fatto. Nulla induce a dubitare che l'interessata, anche se ha avuto accesso alla precedente perizia, non sia in grado di mantenere la necessaria distanza professionale e stendere la sua valutazione in modo neutrale e oggettivo, ma che si lasci influenzare dalle conclusioni della collega perdendo così lo spirito critico e l'indipendenza di giudizio che nella sua qualità di ausiliario della giustizia essa deve garantire. In ultima analisi le argomentazioni del reclamante non permettono di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare un timore di parzialità, anche soltanto apparente, della perita

O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_. In simili circostanze la decisione del Pretore resiste alla critica. Se ne conclude che, infondato, il reclamo vede la sua sorte segnata.

10. Nel suo reclamo AP1 chiede altresì di sospendere con effetto immediato tutte le misure fondate sulla perizia di M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_, di affidargli i figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e di obbligare AO1 a versargli un contributo alimentare per i figli di fr. 100.■ mensili ciascuno, oltre agli assegni familiari. Le richieste esulano manifestante dalle competenze del giudice della ricusa. A ciò sono preposte le giurisdizioni di ricorso. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.

11. AP1 sostiene infine che la conferma della perita in pendenza di procedura di ricusazione viola il principio di prudenza e compromette l'interesse dei minori. La doglianza non appare di immediata comprensione ove appena si pensi che l'esperta non ha ancora iniziato a svolgere l'incarico assegnatole. Ad ogni modo, l'interesse dei figli consiste, semmai, nell'accelerare nelle indagini promosse dal Pretore volte ad accertare le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto del bene dei figli.

■ AP1, Ma\_\_\_\_\_;

■ avv. PA1, T\_\_\_\_\_;

■ O\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_, L\_\_\_\_\_.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.